

2011C12

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. MODIFICA ART. 10 "ESENZIONI E RIDUZIONI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 26.02.2002;

Visto l'art.10 "Esenzioni e riduzioni" del citato regolamento, in particolare:

1. il III° capoverso che prevede: "La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 20% per le abitazioni delle persone residenti con unico occupante;
2. il IV° capoverso punto 3 che prevede:

"per tutti i produttori di rifiuti che attestino, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa con i tempi e con le modalità risultanti da appositi avvisi e/o altre forme di comunicazione, di utilizzare un "biocomposter" od una buca nell'orto o giardino (cosiddetta "tampa" secondo gli usi agricoli) alimentata con gli idonei rifiuti derivanti dall'unità immobiliare posseduta, si applica una riduzione della tassa per l'ammontare di Euro 10,33 in ragione annua, relativamente alla predetta unità immobiliare. In relazione alla dichiarazione di utilizzo di un "biocomposter" o di una buca, la riduzione compete per una sola volta, anche nel caso che il dichiarante possieda più unità immobiliari".

Ritenuto necessario applicare:

- a) alle abitazioni delle persone residenti con unico occupante una riduzione del 25%, poiché in molti casi trattasi di utenti economicamente svantaggiati;
- b) agli utenti che utilizzano un "biocomposter" od una buca nell'orto o giardino (cosiddetta "tampa" secondo gli usi agricoli) una riduzione annua di €. 25,00; poiché l'uso del "biocomposter" o della cosiddetta tampa comporta una minore quantità di rifiuti organici da smaltire in specifica discarica;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n°267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 15.11.1993, n°507 e s.m.i.;

Visto l'art.52 del D.Lgs 15.12.1997, n°146;

Vista la deliberazione di G.C n. 14 del 13.03.2008 ad oggetto: "Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Determinazioni tariffe per l'anno 2008."

Visto il D.M. 17/12/2010 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2011 degli Enti locali è stato differito al 31.03.2011;

Visto il successivo decreto del Ministero dell'Interno 16/03/2011 con il quale il termine di approvazione del bilancio è differito al 30/06/2011;

Visto l'art.53, comma 16, della legge 23.12.2000, n°388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge n.448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi comunali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art.1, comma 3, del D. Lgs 28.09.1998, n°360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art.42, comma 1, del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al consiglio comunale la competenza ad adottare il presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, da responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Sentito il Segretario comunale il quale legge la modifica da apportare all'art. 10 del regolamento;

Sentiti gli interventi:

- Il Consigliere Giovanni Pognant propone di applicare la riduzione della tassa per l'uso della "tampa" o del biocomposter ai soli residenti.
- Il Sindaco, Mauro Russo, sottolinea che il motivo per il quale si propone l'aumento della riduzione della tassa è quello di incentivare l'utilizzo del biocomposter o della "tampa". Precisa che tale uso comporta una minore quantità di rifiuti organici da smaltire e migliora la differenziazione dei rifiuti.
- Il Consigliere Fabrizio Lenzi ritiene che la riduzione della tassa sia da applicare a tutti coloro che usano il biocomposter o la "tampa" indipendentemente dalla residenza.
- Il Consigliere Fulvio Giorgi condivide le motivazioni espresse dal Sindaco e, pertanto, si dichiara favorevole all'applicazione della riduzione della tassa anche ai non residenti.

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Presenti	n.12
- Astenuti	n.==
- Votanti	n.12
- Voti favorevoli	n.12
- Voti contrari	n.==

DELIBERA

Di modificare l'art. 11, III capoverso e quarto capoverso punto 3, del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°4 del 26.02.2002, come segue:

- art.10 – III capoverso “La tariffa unitaria è ridotta : a) del 25% per le abitazioni delle persone residenti con unico occupante”.
- Art.10 –IV capoverso punto 3:
“per tutti i produttori di rifiuti che attestino, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con i tempi e con le modalità risultanti da appositi avvisi e/o altre forme di comunicazione, di utilizzare un “biocomposter” od una buca nell’orto o giardino (cosiddetta “tampa” secondo gli usi agricoli) alimentata con gli idonei rifiuti derivanti dall’unità immobiliare posseduta, si applica una riduzione della tassa per l’ammontare di € 25,00 in ragione annua, relativamente alla predetta unità immobiliare. In relazione alla dichiarazione di utilizzo di un “biocomposter” o di una buca, la riduzione compete per una sola volta, anche nel caso che il dichiarante possieda più unità immobiliari”.
- di trasmettere copia della presente deliberazione al M.E.F. – Direzione Centrale per la fiscalità locale ai sensi dell’art.68, 3° comma del D.lgs n°507/1993 e s.m.i.
